

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1618 del 18/03/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A., ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA EMILIA ROMAGNA n. 7 IN COMUNE DI SASSUOLO (MO) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1683 del 18/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciotto MARZO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA EMILIA ROMAGNA n. 7 IN COMUNE DI SASSUOLO (MO) (RIF. INT. N. 00628160368 / 25)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 273 del 10/01/2025 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l'“*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la successiva D.G.R. n. 145 del 06/02/2023 “*Approvazione del documento di monitoraggio dell’accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia*” emanata dalla Regione Emilia Romagna;

richiamata la **Determinazione n. 816 del 30/03/2016** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Ceramiche Marca Corona S.p.A., avente sede legale in Via Emilia Romagna n. 7 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua l’attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 2958 del 23/08/2016, la Determinazione n. 5308 del 29/12/2016, la Determinazione n. 3308 del 26/06/2017, la Determinazione n. 762 del 13/02/2018, la Determinazione n. 1601 del 04/04/2018, la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 5857 del 13/11/2018, la Determinazione n. 3085 del 18/06/2021, la Determinazione n. 4672 del 21/09/2021, la Determinazione n. 91 del 12/01/2022, la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 3194 del 22/06/2023 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamati inoltre i nulla osta prot. n. 113226 del 18/07/2019, prot. n. 2888 del 11/01/2021, prot. n. 116706 del 14/07/2022 e prot. n. 143824 del 06/08/2024 relativi a modifiche non sostanziali che non hanno comportato l’aggiornamento dell’autorizzazione;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 24/02/2025 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 35787 del 25/02/2025, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

I. **riattivazione dell’impianto di abbattimento E39**, dopo la fermata temporanea per manutenzione straordinaria di cui al nulla osta prot. n. 143824/2024 sopra citato.

In considerazione della necessità di installare una **nuova aspirazione di pulizia pneumatica del reparto presse**, si propone di convogliare i relativi effluenti gassosi ad **E39**, rendendo **definitivo il convogliamento** all’emissione **E66** di quelli derivanti dal “*soffiaggio stampi pressatura*”, dal momento che si è verificato (con l’autocontrollo straordinario richiesto col nulla osta citato e con i successivi autocontrolli periodici) che il filtro è perfettamente in grado di sopportare il contributo di tali aspirazioni.

Poiché l’attività di pulizia pneumatica richiede un volume di aspirazione di 2.500 Nm³/h, si prevede di **ridurre la portata massima di E39** da 5.000 a **2.500 Nm³/h**, incrementando proporzionalmente il limite di concentrazione massima di “materiale particolato” da 5 a **10 mg/Nm³**, in modo da mantenere invariato il carico inquinante dell’emissione.

In conseguenza della riduzione della portata, per mantenere un funzionamento ottimale del filtro, si provvederà a **parzializzare alcune maniche filtranti**, mantenendone attive n. 26 sulle totali n. 48, così da garantire una velocità di filtrazione congrua.

Rimarranno, invece, invariate la posizione del filtro e le altre caratteristiche di funzionamento;

II. **modifica della denominazione** dell’emissione in atmosfera **E2** da “*pulizia pneumatica reparto presse*” a “*pulizia pneumatica carico presse*”, per diversificarla dalla nuova E39.

L’Azienda coglie inoltre l’occasione per segnalare la presenza nel sito dei **camini di emergenza dei forni di cottura E67, E68, E69 ed E70**, già esistenti, ma mai fino ad ora comunicati in quanto emissioni non oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

Il gestore dichiara che:

- resterà invariata la capacità produttiva massima;
- non cambiano le tipologie e le quantità di materie prime utilizzate e di scarti/rifiuti prodotti, così come i fattori di riutilizzo dei rifiuti/residui;

- non sono previste variazioni riguardo i consumi e gli scarichi idrici e i relativi indicatori di performance;
- non sono previste variazioni dei consumi di energia elettrica e gas metano e dei relativi indicatori di performance, in quanto la riattivazione dell'emissione in atmosfera E39 riporterà i consumi ai livelli precedenti alla fermata temporanea;
- resta invariato il carico inquinante relativo alle emissioni in atmosfera, dal momento che:
 - al dimezzamento della portata massima di E39 corrisponde il raddoppio del limite di concentrazione massima di "materiale particellare",
 - restano invariati i parametri di funzionamento di E66,
 - l'inserimento nel Quadro emissivo dei camini di emergenza dei forni non comporta incrementi dei carichi inquinanti, in quanto si tratta di emissioni attive solo in caso di emergenza.
 Restano invariati anche i fatti di emissione degli inquinanti caratteristici dell'attività aziendale;
- le modifiche in progetto non comportano variazioni delle emissioni sonore, dal momento che viene ripristinata la situazione impiantistica precedente la fermata temporanea di E39. Inoltre, la manutenzione straordinaria dell'impianto e la diminuzione della portata dovrebbero ridurre l'emissione sonora;

dato atto che il 21/02/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche comunicate non comportano variazioni per quanto riguarda la capacità produttiva massima e il ciclo produttivo aziendale, i consumi di materie prime e gas metano, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che gli interventi in progetto non comportino incrementi dei consumi di energia elettrica, in considerazione del fatto che viene riattivata l'emissione in atmosfera E39 in fermata temporanea e che contestualmente ne viene ridotta la portata massima;

preso atto dell'aggiornamento della denominazione dell'emissione in atmosfera **E2** proposto;

preso atto della riattivazione dell'emissione in atmosfera **E39** (a seguito della manutenzione straordinaria del relativo filtro a tessuto che era stata oggetto del nulla osta prot. n. 143824 del 06/08/2024 citato in premessa) e delle contestuali riduzione di portata e modifica di destinazione d'uso. A tale proposito:

- si dà atto che il filtro a tessuto a servizio di E39 risulta conforme a quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna anche nel nuovo assetto, con portata massima ridotta;
- si prende atto del nuovo dato di portata massima proposto di **2.500 Nm³/h**;
- si ritiene possibile accogliere la proposta di incremento da 5 a **10 mg/Nm³** del limite massimo di concentrazione di "materiale particellare", in considerazione del fatto che:
 - il valore proposto è conforme alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, che fissano un limite massimo di 30 mg/Nm³;
 - il flusso di massa autorizzato per E39 resta immutato nel nuovo assetto rispetto a quello precedente (0,6 kg/giorno);
- in considerazione dell'intervento di manutenzione straordinaria a cui è stato sottoposto il filtro di E39, nonché della riduzione di portata massima e del cambio di destinazione si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **nuove analisi di messa a regime**;
- si conferma l'obbligo di esecuzione di autocontrolli a cadenza *semestrale*;

preso atto del fatto che gli effluenti gassosi aspirati dal "soffiaggio stampi presse" verranno convogliati in maniera stabile (e non più temporanea) all'emissione in atmosfera **E66**, senza

necessità di modificarne i parametri di funzionamento. Si procede pertanto ad aggiornare la denominazione dell'emissione in questione.

In considerazione del fatto che col nulla osta prot. n. 143824 del 06/08/2024 citato in premessa era già stata richiesta l'esecuzione di un autocontrollo straordinario su E66 in condizioni di ricevimento degli effluenti aspirati dal soffiaggio stampi di pressatura, non si ritiene necessario prescrivere in questa sede ulteriori controlli aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

dato atto che le variazioni in progetto relativamente alle emissioni convogliate in atmosfera non comportano alcuna modifica dei carichi inquinanti complessivamente autorizzati;

preso atto della presenza nel sito dei camini **E67, E68, E69 ed E70 di emergenza** dei forni di cottura, già esistenti ma mai segnalate in precedenza.

Si dà atto che i camini in questione non si configurano come emissioni in atmosfera da autorizzare ai sensi del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, visto che si tratta di emissioni attive solo in caso di emergenza (mancato funzionamento dei filtri di espulsione ordinaria dei fumi di cottura) e quindi ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06. Si ritiene comunque opportuno inserire i citati camini nel Quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I all'AIA, con i relativi dati dimensionali di portata massima e di altezza del colmo del camino da terra, per avere un prospetto completo di tutti i punti emissivi presenti nel sito, pur senza prescrivere valori limite di concentrazione massima di portata, né autocontrolli periodici a carico del gestore;

ritenendo condivisibili le valutazioni presentate dal gestore in merito alle possibili ripercussioni delle modifiche in progetto sull'impatto acustico aziendale, per cui non si reputa necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;

- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate il 24/02/2025 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e ss.mm.** alla Ditta Ceramiche Marca Corona S.p.A., avente sede legale in Via Emilia Romagna, n. 7 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) i punti 1, 2 e 4 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – stoccaggio atomizzato + pressatura (n.3 presse)	PUNTO DI EMISSIONE E2 – pulizia pneumatica carico presse	PUNTO DI EMISSIONE E3 – pulizia pneumatica stabilimento	PUNTO DI EMISSIONE E4 – smaltatura (n.4 linee), preparazione smalti, n.2 spazzolature scelta
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	68.000	1.600	2.700	40.500
Altezza minima (m)	16	10	9	10
Durata (h/gg)	24	24	24	24
Materiale particellare (mg/Nm ³)	5	8	8	4,6
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	---	5 *	5 *	---
Impianto di depurazione	Filtro a tasche di poliestere	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E7 – forni cottura 1 e 3 (n.1 monostrato e n.1 monocanale)	PUNTO DI EMISSIONE E9 – essiccatoio 4	PUNTO DI EMISSIONE E10 – essiccatoio 5	PUNTO DI EMISSIONE E18 – raffreddamento indiretto forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E19 – forno termoretraibile
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	35.000	8.000	14.000	16.000	800
Altezza minima (m)	18	14	20	15	10
Durata (h/gg)	24	24	24	24	15
Materiale particellare (mg/Nm ³)	2,5	---	---	---	---
Piombo (mg/Nm ³)	0,25	---	---	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	2,5	---	---	---	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm ³)	50	---	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	20	---	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	200	---	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	500 *	---	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NOx)	---	---	---	---

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E20 – essiccatoio 2	PUNTO DI EMISSIONE E21 – stoccaggio e movimentazione argilla + sfiati sili rettifica e dolomite	PUNTO DI EMISSIONE E22 – atomizzatore + cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E23 – smaltatura (n.2 linee)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	5.000	18.000	69.500	23.500
Altezza minima (m)	14	12	25	10
Durata (h/gg)	24	24	24	24
Materiale particellare (mg/Nm ³)	---	5	9,3	4,65
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	---	---	5 *	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)			200	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)			35 **	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)			250	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri) annuale (Nox, CO)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato da gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E25 – forno cottura bicanale n.4-5	PUNTO DI EMISSIONE E26 – essiccatoio 3	PUNTO DI EMISSIONE E28 – raffreddamento forno 4 (bicanale)	PUNTO DI EMISSIONE E32 – raffreddamento indiretto forno 3 (monocanale)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	40.000	5.000	30.000	22.000
Altezza minima (m)	15	13	10	10
Durata (h/gg)	24	24	24	24
Materiale particellare (mg/Nm ³)	2,5	---	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	---	---	---	---
Piombo (mg/Nm ³)	0,28	---	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	2,5	---	---	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm ³)	50	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	20	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	200	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	500 **	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	---
Frequenza autocontrolli	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NOx)	---	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E37 – n.5 cabine spruzzatura a velo d'acqua (n.3 funzionanti contemp. e n.2 in stand-by) *	PUNTO DI EMISSIONE E39 – pulizia pneumatica reparto presse	PUNTO DI EMISSIONE E40 – raffreddamento forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E42 – raffreddamento forno bicanale
Messa a regime	a regime	§	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	5.400	2.500	25.000	30.000
Altezza minima (m)	10	10	10	10
Durata (h/gg)	saltuaria	24	24	24

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E37 – n.5 cabine spruzzatura a velo d'acqua (n.3 funzionanti contemp. e n.2 in stand-by) *	PUNTO DI EMISSIONE E39 – pulizia pneumatica reparto presse	PUNTO DI EMISSIONE E40 – raffreddamento forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E42 – raffreddamento forno bicanale
Materiale particolare (mg/Nm ³)	10	10	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 **	---	---	---
Impianto di depurazione	Abbattitore ad umido	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---	---

* relativamente all'emissione E37 dovranno funzionare non più di n.3 cabine di spruzzatura contemporaneamente.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E46 – raccolta polveri	PUNTO DI EMISSIONE E47 – sfiato silos calce E7	PUNTO DI EMISSIONE E48 – sfiato silos calce filtro E25	PUNTO DI EMISSIONE E50 – emergenza cogeneratore
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	1.300	120 **	120 **	18.200
Altezza minima (m)	14	8	8	13
Durata (h/gg)	24	saltuaria	saltuaria	emergenza ***
Materiale particolare (mg/Nm ³)	9	30	30	130 ****
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	5 *	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	500 ****
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	500 **** *****
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	---	---	---	650 ****
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Catalizzatore
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	---	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** le emissioni derivanti dagli sfiati non sono dotate di ventilatori, per cui non è possibile definire con certezza una portata. Quella indicata è stata stimata supponendo uno sfiato di 15 minuti di un volume d'aria pari alla capacità dei silos.

*** si tratta di un'emissione di emergenza, la cui attività è prevista in caso di mancato funzionamento dell'atomizzatore; pertanto **in via ordinaria E50 non può essere attiva in contemporanea all'emissione E22.**

**** i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

***** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E51 – gruppo elettrogeno 1 di emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E52 – gruppo elettrogeno 2 di emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E53 – gruppo elettrogeno forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E54 – gruppo elettrogeno forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E55 – taglio plasma + n.2 postaz. saldatura
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	1500	1.000	100	70	6.600
Altezza minima (m)	5	5	3	3	15
Durata (h/gg)	emergenza	emergenza	emergenza	emergenza	saltuario
Materiale particolare (mg/Nm ³)	---	---	---	---	10
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	---	13,18
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	---	---	---	---	7,27
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Filtro a tessuto (solo per taglio plasma)
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	annuale (portata, polveri)

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E56 – raffreddamento finale forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E57 – essiccatoio orizzontale 8	PUNTO DI EMISSIONE E58 – essiccatoio orizzontale 8	PUNTO DI EMISSIONE E59 – rettifica a secco (linea n°1)	PUNTO DI EMISSIONE E60 – rettifica a secco + spazzolatura scelta + squadratura
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm³/h)	16.000	22.000	22.000	25.000	54.400
Altezza minima (m)	12	13,5	13,5	15	15
Durata (h/gg)	24	24	24	24	24
Materiale particolare (mg/Nm³)	---	---	---	9	9
Impianto di depurazione	---	---	---	5 *	5 *
Frequenza autocontrolli	---	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
				semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E61 – rettifica a secco (linea n°2)	PUNTO DI EMISSIONE E62 – essiccatoio orizzontale 10	PUNTO DI EMISSIONE E63 – essiccatoio orizzontale 10	PUNTO DI EMISSIONE E64 – essiccatoio 1	PUNTO DI EMISSIONE E65 – linea termoretrazione	PUNTO DI EMISSIONE E66 – pressatura pavimento (n.4 linee + n.1 stand-by + soffiaggio stampi presse)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm³/h)	25.000	22.000	22.000	14.000	2.100	80.000
Altezza minima (m)	13	13,5	13,5	20	15	15
Durata (h/gg)	24	24	24	24	24	24
Materiale particolare (mg/Nm³)	9	---	---	---	---	5
Silice libera cristallina (mg/Nm³)	5 *	---	---	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	---	---	---	---	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E67 – emergenza forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E68 – emergenza forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E69 – emergenza forno 4	PUNTO DI EMISSIONE E70 – emergenza forno 5
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm³/h)	17.500	17.500	20.000	20.000
Altezza minima (m)	11	11	12	12
Durata (h/gg)	emergenza	emergenza	emergenza	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particolare (emissioni "fredde")	24/02/2025	66,999	18/05/2023	0,0102	Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art.5, lettera a)	illimitata
Materiale particolare (emissioni "calde")		4,500	---	---	---	---
Ossidi di Azoto		693,600	---	---	---	---

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	- UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); - UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	- UNI EN 14789:2017 (*); - ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particolare</i>	- UNI EN 13284-1:2017 (*) - UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) - ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Silice libera cristallina (SiO₂)</i>	UNI 11768:2020
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i>	- UNI EN 14385:2004 (*) - ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 - US EPA Method 29
<i>Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF</i>	- ISO 15713:2006 (*); - NI 10787:1999; - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013(*)
<i>Aldeidi</i>	- CARB 430:1991; - Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; - US EPA-TO11 A (**); - NIOSH 2016 (**); - Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	- UNI EN 14792:2017 (*); - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); - ISO 10849 (metodo di misura automatico); - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	- UNI EN 14791:2017 (*); - UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
<i>Monossido di carbonio</i>	- UNI EN 15058:2017 - ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
<i>Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m³)</i>	UNI EN 13725:2004
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’autorità competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Sassuolo i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:

- relativamente all’emissione **E39** su tre prelievi da eseguire nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime nella nuova destinazione d’uso (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e ss.mm.;**
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Marca Corona S.p.A. e al Comune di Sassuolo tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.